

Azienda Regionale Emergenza Sanitaria
UOC Acquisizione e Gestione Beni e Servizi
Via Portuense, 240 – 00149 Roma
Tel. 06 53082342/2338/2330/2319/2335
E-mail: uoc.provveditorato@ares118.it
PEC: provveditorato@pec.ares118.it

26.08.2026 CHIARIMENTI

In riferimento all'Avviso pubblico, ex deliberazione 1132/2026 ed i suoi allegati disponibili su "Amministrazione Trasparente", con la presente A.R.E.S. 118 pubblica i seguenti chiarimenti:

A. Criterio 2.2 – Elenco dei volontari e coefficiente K

Quesito n. 1. L'art. 6, Area 2, richiede che i volontari dell'elenco siano «soci attivi / effettivi dell'OdV». Il D.Lgs. 117/2017 individua quale fonte della qualità di volontario non occasionale l'iscrizione nel registro dei volontari di cui all'art. 17, comma 1, registro distinto dal libro degli associati: quest'ultimo comprende infatti anche associati che non svolgono attività di volontariato (associati non operativi, sostenitori, onorari, nonché i lavoratori dell'ente, per i quali la qualità di volontario è esclusa dall'art. 17, comma 5), mentre l'art. 32, comma 1, ammette che l'ODV si avvalga anche dell'attività di volontariato delle persone aderenti agli enti associati.

Si chiede pertanto di confermare che, ai fini dell'elenco e del calcolo del coefficiente K, la locuzione «soci attivi / effettivi» va intesa come riferita ai volontari iscritti nel registro di cui all'art. 17, comma 1, del CTS alla data di pubblicazione dell'Avviso, costituendo tale registro - e non il libro degli associati - la fonte della relativa qualità.

RISPOSTA: si conferma come riferita ai volontari iscritti nel registro di cui all'art. 17, comma 1, del CTS.

Quesito n. 2. L'Avviso dispone che «il numero dei volontari soccorritori non può in ogni caso superare il numero di volontari dichiarati sul RUNTS dall'OdV». Ai sensi dell'art. 20, comma 5, del D.M. 106/2020, il numero dei volontari è comunicato al RUNTS una sola volta l'anno, entro il 30 giugno, con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente, e solo in caso di variazione. Il dato oggi risultante dal RUNTS è pertanto riferito, al più, al 31 dicembre 2025, mentre l'elenco dei volontari è richiesto alla data di pubblicazione dell'Avviso (19 agosto 2026).

Ciò premesso, si chiede di chiarire:

- a quale data sia riferito il dato RUNTS assunto quale limite;
- se, in caso di incremento del numero dei volontari successivo alla data di riferimento dell'ultima comunicazione al RUNTS, l'OdV possa comprovare il numero attuale dei volontari iscritti mediante il registro di cui all'art. 17, comma 1, del CTS e dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, soggetta ai controlli di cui all'art. 71 del medesimo decreto;
- in caso negativo, quale sia il fondamento normativo per il quale la comunicazione periodica al RUNTS, avente finalità di trasparenza e riferita a data anteriore, prevale, quale limite probatorio, sul registro dei volontari che costituisce la fonte legale della relativa qualità.

RISPOSTA:

Punto 1. Nel rispetto di quanto sancito dall'art. 20, c. 5 del DM 106/2020, il dato deve fare riferimento al 31.12.2025.

Punto 2. il limite previsto dall'Avviso, secondo cui il numero dei volontari soccorritori computabili ai fini del criterio 2.2, non può superare il numero di volontari dichiarati al RUNTS dall'ODV ed è riferito alla posizione RUNTS del soggetto giuridico che partecipa alla procedura e presenta la domanda di partecipazione all'avviso.

Quesito n. 3. Con riferimento all'elenco dei volontari soccorritori, che richiede la «data di conseguimento dei brevetti BLSD e PTC», e alla premessa dell'Area 2, che ammette il «PTC o altro brevetto sulla gestione del traumatizzato»

a) si chiede di confermare che sono computabili i volontari in possesso di titoli equivalenti (a titolo esemplificativo PHTLS/PTLS) ovvero di un unico percorso di formazione per soccorritore comprensivo dei moduli BLSD e di gestione del traumatizzato, indicando in tal caso la data di conseguimento del titolo unico.

RISPOSTA: si conferma, purché il conseguimento del titolo – ai soli fini del computo – sia antecedente alla pubblicazione dell'Avviso.

Quesito n. 4. L'art. 7, comma 5, dello schema di Convenzione (Allegato D) autorizza l'impiego di volontari iscritti negli elenchi di altre OdV della medesima Rete Associativa Nazionale.

- Si chiede di chiarire se tali volontari concorrano al numeratore del coefficiente K e, in caso negativo, come tale esclusione si coordini con la citata previsione convenzionale.
- Si chiede inoltre di chiarire, con riferimento alla previsione secondo cui «non concorrono al conteggio i volontari presenti negli elenchi delle altre OdV partecipanti alla procedura», quale criterio di imputazione si applichi nel caso di volontario iscritto nei registri di due OdV partecipanti (esclusione da entrambi gli elenchi ovvero imputazione secondo un criterio da esplicitare).

RISPOSTA: Si chiarisce che i volontari iscritti negli elenchi di altre OdV della medesima Rete Associativa Nazionale possono essere impiegati nell'esecuzione del servizio, nei limiti e secondo le modalità previste dall'art. 7, comma 5, dello Schema di Convenzione.

Tali volontari, tuttavia, non concorrono al numeratore del coefficiente K.

La previsione dell'art. 7, comma 5, dello Schema di Convenzione disciplina infatti la possibilità di impiego operativo dei volontari, mentre il criterio 2.2 dell'Avviso disciplina autonomamente la composizione dell'elenco rilevante ai fini della valutazione comparativa sulla capacità organizzativa e di formazione e, a tal fine, esclude espressamente dal conteggio i volontari presenti negli elenchi delle altre OdV diverse dalla OdV partecipante.

In caso di volontario iscritto negli elenchi di due o più OdV partecipanti alla procedura, il medesimo volontario potrà essere computato nel calcolo del coefficiente K nella ODV che l'ha iscritto al RUNTS.

Quesito n. 5. Numerose organizzazioni di volontariato sono articolate su più livelli territoriali (locale, provinciale, regionale, nazionale), talora dotati ciascuno di autonoma personalità giuridica e di autonoma iscrizione al RUNTS, talora operanti con libri degli associati e registri dei volontari tenuti in forma unitaria su più livelli. Al fine di garantire uniformità di applicazione del criterio 2.2 e la par condicio tra i partecipanti, si chiede di chiarire:

- se il registro dei volontari rilevante ai fini dell'elenco sia esclusivamente quello del soggetto giuridico partecipante, identificato dal proprio codice fiscale e dalla propria posizione RUNTS;
- se possano essere computati volontari iscritti nei registri di articolazioni territoriali diverse da quella partecipante, ancorché appartenenti alla medesima organizzazione, e stabilmente operanti presso altre sedi o altri ambiti territoriali;
- se possano essere computati volontari iscritti nei registri di articolazioni di livello provinciale o regionale, nel caso siano già iscritti e stabilmente operanti presso le OdV territoriali della stessa area territoriale di competenza;
- come operi in tali casi il limite del numero di volontari dichiarati sul RUNTS, ossia a quale posizione RUNTS, del soggetto partecipante ovvero di altre articolazioni, esso sia riferito.

RISPOSTA:

Punto 1_ si conferma.

Punto 2_ si, purché iscritti nell'elenco volontari di cui all'art. 17 del D.Lgs. 117/2017 dell'OdV partecipante e purché non compaiano nell'elenco dei volontari soccorritori di altra OdV partecipante.

Punto 3_ vedasi punto 2.

Punto 4_ il limite previsto dall'Avviso, secondo cui il numero dei volontari soccorritori computabili ai fini del criterio 2.2, non può superare il numero di volontari dichiarati al RUNTS dall'ODV ed è riferito alla posizione RUNTS del soggetto giuridico che partecipa alla procedura e presenta la domanda di partecipazione all'avviso.

Quesito n. 6. Si chiede di confermare che le postazioni indicate nell'elenco preferenziale di cui all'art. 7.8 non costituiscono postazioni «per le quali l'OdV propone offerta» e non concorrono, pertanto, al denominatore del coefficiente K.

RISPOSTA: si conferma.

B. Criterio 2.3 – Percentuale di volontariato

Quesito n. 7

L'Area 2 è dichiarata pari a 40 punti. La somma dei massimi dei criteri (2.1 = 16; 2.2 = 18) restituisce 40 solo ove il criterio 2.3 attribuisca fino a 2 punti per ciascuna delle tre annualità, per un massimo di 6 punti complessivi.

- Si chiede di confermare tale lettura ovvero di indicare come si componga altrimenti il punteggio massimo di 40 punti dell'Area 2 e di 100 punti totali.

RISPOSTA: si conferma.

Quesito n. 8. Con riferimento alla «percentuale effettiva di volontariato impiegato a copertura del servizio, calcolata in termini di ore effettivamente rese nella singola postazione sul totale complessivo», si chiede di esplicitare la base di calcolo:

- se il numeratore comprenda tutte le ore rese da volontari a qualunque titolo, ivi incluse quelle del terzo componente integrativo dell'equipaggio e quelle eventualmente rese da volontari in possesso di profilo sanitario (infermiere o medico volontario), coerentemente con la premessa n. 8 dello schema di Convenzione che riconosce il rimborso orario «a prescindere dalla mansione ricoperta nell'equipaggio»;
- se il denominatore sia costituito dal totale delle ore/uomo effettivamente rese sulla postazione ovvero dal monte ore teorico dell'equipaggio minimo;
- se la base di calcolo sia la medesima per le postazioni ASI e AM, tenuto conto che nelle postazioni AM l'equipaggio minimo è integralmente composto da figure professionali e la partecipazione volontaria assume configurazione strutturalmente diversa.

RISPOSTA:

Punto 1 si conferma

Punto 2 Per ogni postazione viene valutata la percentuale effettiva di volontariato impiegato a copertura del servizio, calcolata in termini di ore effettivamente rese nella singola postazione sul totale complessivo. Ad esempio, per un mezzo H24 il denominatore è pari a 8760 e per un mezzo H12 è pari a 4380.

Punto 3 si conferma

Quesito n. 9. Si chiede di chiarire se le percentuali dichiarate per la seconda e la terza annualità costituiscano obblighi contrattuali ai sensi dell'art. 7.3 e con quali modalità ne sia verificato il rispetto in sede di rendicontazione, anche in caso di avvio del servizio in corso d'anno.

RISPOSTA: si conferma.

C. Elenco preferenziale e scorrimento (artt. 7.8 e 8.2)

Quesito n. 10. Con riferimento all'assegnazione delle postazioni non assegnate mediante scorrimento verso le OdV che le abbiano indicate nell'elenco preferenziale, si chiede di chiarire:

- con quale punteggio l'OdV concorra su tali postazioni, tenuto conto che i criteri dell'Area 1 sono riferiti alla distanza della sede dal collocamento della singola postazione offerta;
- se i limiti di ammissibilità di 8 e 15 km si applichino anche rispetto alle postazioni dell'elenco preferenziale;

- se per le postazioni alternative debba essere prodotta una proposta operativa e con quale sede si intenda resa l'offerta.

RISPOSTA:

Punto 1 La Commissione valuterà il criterio della distanza sulla base di calcolo già indicata nell'avviso.

Punto 2 si conferma

Punto 3 si intende resa con la medesima postazione offerta per la postazione primaria.

D. Criteri di valutazione – modalità di attribuzione

Quesito n. 11. I criteri 2.1 («Qualità, durata e contenuti del percorso formativo», fino a 16 punti) e 3.4 («Capacità organizzative, apporto tecnologico e risposta all'emergenza», fino a 12 punti) non risultano articolati in sub-criteri, sub-punteggi o griglie di giudizio. Trattandosi di 28 punti complessivi, a garanzia della par condicio e della trasparenza della valutazione:

- si chiede di indicare le modalità di attribuzione dei relativi punteggi (sub-parametri, coefficienti, giudizi sintetici) che la Commissione applicherà.

RISPOSTA: Criterio discrezionale per singola voce: n. 16 punti per qualità, durata e contenuti del percorso formativo e n. 12 punti per il rapporto volontari e postazioni K.

Quesito n. 12. Con riferimento al criterio 3.1 («un punto ogni 12 mesi compiuti di iscrizione al RUNTS»), considerato che il RUNTS è operativo dal 23 novembre 2021 e che le OdV già iscritte nei registri regionali vi sono confluite per migrazione ai sensi dell'art. 54 del CTS, con continuità della posizione,

- si chiede di confermare che l'anzianità è computata includendo il periodo di iscrizione nei previgenti registri regionali e provinciali del volontariato.

RISPOSTA: si conferma

Quesito n. 13. Con riferimento al criterio 3.3, si chiede

- di chiarire se per «convenzione attiva negli ultimi 36 mesi» si intenda la convenzione in corso di esecuzione in qualunque frazione del triennio antecedente, ancorché cessata alla data di pubblicazione, e se concorrano al punteggio anche gli accordi e i contratti con strutture sanitarie private accreditate, come da testo del criterio.

RISPOSTA: si conferma.

E. Documentazione e modalità di presentazione

Quesito n. 14. L'art. 7.3 dispone che l'elenco nominativo del personale sia prodotto «al momento della sottoscrizione della convenzione» (Allegato E – Personale); l'art. 7.4 menziona tuttavia, tra i documenti da presentare, «un unico elenco del personale».

- Si chiede di confermare che l'elenco del personale non è dovuto in sede di domanda e che il richiamo contenuto nell'art. 7.4 costituisce refuso.

RISPOSTA: si conferma che l'elenco del personale non è dovuto in sede di domanda, ma dovrà essere fornito in sede di avvio del servizio.

Quesito n. 15. L'art. 7.3 prevede che la proposta operativa sia «compilata su carta libera»; l'art. 7.4 richiede che i file siano trasmessi «sia in formato .xlsx non firmato sia in formato PDF firmato digitalmente (.pdf.p7m)».

- Si chiede di chiarire se il formato .xlsx sia richiesto per i soli documenti predisposti su foglio di calcolo (Allegato G) e se la proposta operativa possa essere trasmessa nel solo formato .pdf.p7m.

RISPOSTA: si conferma.

Quesito n. 16. Si chiede di confermare che lo schema di rendicontazione di cui all'Allegato G deve essere compilato e allegato alla domanda per ciascuna postazione richiesta, quale massimo rendicontabile della singola postazione, senza costituire offerta economica né concorrere all'attribuzione dei punteggi, come da chiarimento reso nella vigenza del precedente Avviso, di cui si chiede conferma anche per l'Avviso rettificato.

RISPOSTA: si conferma.

Quesito n. 17. L'art. 7.3, in materia di scheda mezzi, richiede la coerenza delle caratteristiche dichiarate «ai fini del punteggio di cui al criterio 2.2 dell'Area 2». Poiché il veicolo è valutato al criterio 3.5 dell'Area 3, e il refuso era già stato riconosciuto nella risposta al quesito n. 7 del 10 agosto 2026

- si chiede di confermare che il riferimento corretto è al criterio 3.5.

RISPOSTA: si conferma.

Quesito 18. Alla valutazione del Criterio 2.3 (*"Percentuale effettiva di volontariato impiegato a copertura del servizio, calcolata in termini di ore effettivamente rese nella singola postazione sul totale complessivo"*), la scrivente OdV formula le seguenti richieste di chiarimento:

1. Denominatore di calcolo della percentuale:

Si chiede di chiarire se la percentuale di volontariato vada calcolata rapportando le ore complessive di volontariato svolte nell'anno:

- Opzione A: Al monte ore totale di operatività temporale della postazione H24 (pari a 8.760 ore/anno);
- Opzione B: Al monte ore totale calcolato sulle singole figure dell'equipaggio (pari a 8.760 ore x 2 operatori = 17.520 ore/persona/anno).

2. Computo del Volontario (Soccorritore) aggiuntivo:

Fermo restando che l'equipaggio base titolare del servizio è composto da Infermiere e Autista, si chiede di confermare se, ai fini del conteggio delle ore di volontariato rese ai sensi del Criterio 2.3,

possano essere computate anche le ore svolte dai soccorritori volontari integrati a bordo (presenza facoltativa/migliorativa, in aggiunta all'equipaggio base).

RISPOSTA:

Punto 1, vedasi risposta quesito n. 8, punto 2.

Punto 2, vedasi risposta quesito n. 8, punto 1.

Quesito 19. Si richiede di confermare che il coefficiente K relativo alla percentuale di volontariato debba essere calcolato con riferimento al totale dei volontari attivi iscritti nei registri dell'associazione (ovvero alla capacità organica complessiva dell'ente), anziché sulle sole ore di servizio dedicate alla singola postazione? 8760? O 17520?

RISPOSTA: si conferma.

Quesito 20. Per le Associazioni di Volontariato ODV iscritte al RUNTS a seguito del procedimento di migrazione automatica d'ufficio ex art. 54 D.Lgs 117/17 e D.M. 160/2020 per cui non c'è una delibera di iscrizione, è sufficiente una dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 con allegata schermata d'iscrizione al RUNTS?

RISPOSTA: si conferma.

Quesito 21. Se un'ODV vuole avvalersi di altra ODV iscritta alla stessa rete, entrambe devono essere iscritte all'Albo Fornitori di Ares 118?

RISPOSTA: No. L'eventuale ODV della medesima Rete Associativa Nazionale della quale l'ODV partecipante intenda avvalersi per le risorse rese disponibili ai sensi dello Schema di Convenzione non è tenuta, per tale sola circostanza, ad essere iscritta all'Albo Fornitori di ARES 118.

L'ODV partecipante e assegnataria rimane il soggetto titolare della Convenzione, cui fanno capo nei confronti di ARES 118 la gestione dei rapporti, il coordinamento dell'attività operativa e la responsabilità dell'esecuzione del servizio.

Resta fermo che, qualora l'avvalimento riguardi **mezzi di soccorso destinati ad essere impiegati nel servizio**, dovranno essere rispettati gli specifici requisiti autorizzativi e di iscrizione all'Albo Fornitori previsti dall'Avviso e dallo Schema di Convenzione per i mezzi impiegati nel servizio.

Quesito 22. L'elenco completo dei volontari e/o soci, collaboratori e dipendenti della OdV, funzionale all'attribuzione del punteggio del Criterio 2.2 (pag. 12) vada inserito all'interno della Proposta Operativa in sede di offerta di cui all'Allegato E - Personale?

RISPOSTA: Si chiarisce che l'elenco dei volontari soccorritori necessario ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto dal criterio 2.2 deve essere prodotto **in sede di partecipazione**, secondo le modalità previste dall'Avviso, in quanto costituisce elemento necessario per la determinazione del coefficiente K e per la conseguente attribuzione del punteggio.

Diversamente, l'**Allegato E – Personale** è destinato all'individuazione nominativa del personale che verrà effettivamente impiegato nella singola postazione ed è prodotto dall'ODV assegnataria **al momento della sottoscrizione della Convenzione**.

Pertanto, l'elenco utilizzato ai fini del criterio 2.2 e l'elenco del personale effettivamente destinato all'esecuzione del servizio assolvono a funzioni differenti e non devono essere necessariamente coincidenti.

Quesito 23. Il modello Allegato E, inteso come individuazione specifica del personale (dipendente, collaboratore e volontario) allocato sui turni operativi della postazione singola, non debba essere allegato in fase di offerta, bensì redatto e consegnato esclusivamente dall'ODV aggiudicataria al momento della stipula della Convenzione, come indicato a pagina 15 punto 4?

RISPOSTA: vedasi quesito 22.

Quesito 24. Qualora l'Organizzazione intenda completare l'organico di personale dipendente/professionale solo a seguito dell'eventuale aggiudicazione e prima dell'effettivo avvio del servizio, si chiede conferma che in sede di presentazione dell'offerta sia sufficiente indicare la stima della percentuale di copertura oraria nella Proposta Operativa, riservando la trasmissione dei dati anagrafici e della documentazione probatoria delle assunzioni al momento dell'avvio del servizio o della stipula della Convenzione? Nell'allegato del personale cosa inserisco se viene assunto dopo l'aggiudicazione? Si può fare un'autodichiarazione di Impegno alla formalizzazione di un contratto di lavoro/collaborazione con il personale non volontario impegnato per lo svolgimento del servizio” – Convenzione?

RISPOSTA: vedasi quesito 14.

Quesito 25. Il personale a prestazione occasionale (ritenuta d'acconto) può essere rendicontato?

RISPOSTA: si conferma

Quesito 26. Con riferimento alle prescrizioni dell'Avviso Pubblico relative alla dimostrazione del possesso dei requisiti di moralità e affidabilità (assenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023, carichi pendenti, clausola *pantouflage*, ecc.), dove si specifica che le relative dichiarazioni devono riferirsi al Legale Rappresentante, ai componenti del Consiglio Direttivo/Organo di Amministrazione, al Direttore Tecnico e all'Organo di Controllo; Si richiede di chiarire:

1. Se sia sufficiente una dichiarazione cumulativa rese e sottoscritta unicamente dal Legale Rappresentante in nome e per conto di tutti i soggetti sopra individuati (con indicazione dei relativi dati anagrafici e cariche);
2. Oppure se sia obbligatorio allegare alla domanda di partecipazione singole dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà sottoscritte individualmente da ciascun componente del Consiglio Direttivo, Revisore Legale dei Conti e dell'Organo di Controllo, unitamente alla copia dei rispettivi documenti di identità?

RISPOSTA: si conferma il punto 1

Quesito 27. Modalità di trasmissione della documentazione in formato Excel (.xlsx) e PDF firmato digitalmente

Con riferimento a quanto previsto ai punti 7.1 e 7.4 dell'Avviso Pubblico, ove viene stabilito che la domanda di partecipazione e la documentazione prevista debbano essere trasmesse in duplice formato, ossia in formato Excel (.xlsx) non firmato e in formato PDF firmato digitalmente (.pdf.p7m), si chiede alla Stazione Appaltante di fornire un chiarimento in merito alle modalità operative di predisposizione della documentazione.

In particolare, si rileva che parte della documentazione richiesta è costituita da documenti di natura prevalentemente testuale, quali dichiarazioni, relazioni, proposte operative e altri atti che, per loro natura, vengono normalmente predisposti in formato Word/PDF e sottoscritti digitalmente.

Si chiede pertanto di precisare:

1. quali specifici documenti debbano essere trasmessi anche in formato Excel (.xlsx) non firmato ai fini della verifica dei dati inseriti;
2. con specifico riferimento alla Proposta operativa per ciascuna postazione, se la stessa debba essere necessariamente predisposta anche in formato .xlsx, e in che modo, oppure se sia sufficiente trasmettere la proposta nel formato originario di redazione (ad esempio .docx) quale file non firmato, oltre alla corrispondente versione PDF sottoscritta digitalmente (.pdf.p7m);

RISPOSTA: vedasi quesito n. 15.

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Alejandro Munno